



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Codice Fiscale: 80006610911 - P.I.V.A. 00475780912

Tel. 0784/97418 - 97196 - Fax 0784/97278 - Cell. 3337756123 - E mail intellitost@tiscali.it

POLIZIA MUNICIPALE

N.di Prot. Cat.....
(Da citare nella risposta)

Onifai, il 31 gennaio 2008

Ordinanza n. 2/08 Del 31 Gennaio 2008	<u>PREVENZIONE EFFETTI DEL FAVISMO E LIMITAZIONE DELLE DISTANZE DELLE COLTURE IN PROSSIMITA DEL CENTRO ABITATO, AGGLOMERATI DI CASE E VIE PUBBLICHE DEL CENTRO ABITATO</u>
--	---

IL SINDACO

SENTITE le richieste di vari cittadini affetti da carenza dell'enzima glucosio 6 fosfato deidro genasi (G6PDH) che determina la malattia comunemente denominata "favismo".

CONSIDERATO che il solo contatto con fave e piselli o l'inalazione dei loro pollini può provocare crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da questa malattia.

RILEVATO quindi che la coltura delle fave e piselli in prossimità del centro abitato, di agglomerati di case nell'ambito rurale e nella prospicenza delle vie pubbliche costituisce occasione di nocimento, nonché di grave pericolo in considerazione del fatto che una eventuale crisi emolitica può avere anche conseguenze letali.

RITENUTO che la libera iniziativa economica dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, quantunque di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare.

RITENUTO di dover intervenire con tutta l'urgenza del caso a tutela della salute pubblica.

VISTO l'art. 13 della Legge 23 Dicembre 1978 n. 833.

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

ORDINA

- Il divieto assoluto di coltivazione di fave e piselli nel raggio di 300 metri in linea d'aria in prossimità del centro abitato, di agglomerati di case nell'ambito rurale e nella prospicenza delle vie pubbliche del centro abitato
- Che il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca dell'ordinanza in oggetto.
- Che i proprietari dei fondi che si trovino nel raggio sopra meglio specificato, rispetto ai luoghi citati nei quali si intende tutelare l'incolumità, nei termini di 10 giorni dalla data della presente ordinanza, eliminino del tutto i tipi di coltura in questione.
- La vendita di fave fresche, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purchè le stesse siano preconfezionate in sacchetti sigillati ai sensi di legge e dando corretta pubblicità alla vendita con appositi cartelli di dimensioni minime 30x40. cm. con la seguente dicitura: "Avviso ai cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo. In questo esercizio

commerciale sono in vendita (sono esposte) fave fresche''. Per i ristoranti ed attività commerciali simili il cartello va esposto bene in vista agli ingressi degli esercizi.

- Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo pretorio e nei luoghi pubblici al fine di renderlo noto a tutti e venga inviato ai seguenti servizi competenti per territorio: Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 - Al Comando Stazione Carabinieri di Irgoli - Al Comando Stazione Forestale e di V.A. di Orosei - All'Ufficio di Polizia Municipale Sede.
- Gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e di deferire all'Autorità Giudiziaria gli inadempienti ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale.
- A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SINDACO

(Giovanni Branchitta)



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Codice Fiscale: 80006610911 - P.I.V.A. 00475780912

Tel. 0784/97418 - 97196 - Fax 0784/97278 - Cell. 3337756123 - E mail intellitost@tiscali.it

POLIZIA MUNICIPALE

N.di Prot. Cat.....
(Da citare nella risposta)

Onifai, il 31/01/2007

Ordinanza n. 2/08
Del 31 Gennaio 2008

**PREVENZIONE EFFETTI DEL FAVISMO E LIMITAZIONE DELLE DISTANZE
DELLE COLTURE IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO, AGGLOMERATI
DI CASE E VIE PUBBLICHE DEL CENTRO ABITATO**

ALLA CITTADINANZA TUTTA
SEDE

ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3
Servizio di Igiene Pubblica
08100 **NUORO**

ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3
Servizio di Igiene Pubblica
Distretto Sanitario di
08029 **SINISCOLA**

AL COMANDO STAZIONE
Carabinieri
08020 **IRGOLI**

AL COMANDO STAZIONE
Forestale e V.A.
08020 **IRGOLI**

All'Ufficio
Polizia Municipale
SEDE

*Allegata alla presente s'invia copia dell'Ordinanza n. 02/08 del 31.01.2008 relativa all'oggetto,
per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza.*

Con osservanza,

p. IL SINDACO